REGOLAMENTO (CE) N. 650/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1995

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine [2];

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3130/94 della Commissione [3], per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio 1995;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 30 novembre dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 [5];

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3 % dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 [7], sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [8] alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.
[3] GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 51.
[4] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.
[5] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
[6] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[7] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
[8] GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considrando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 [1] e (CE) n. 3492/93 [2] del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 [4], in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/95 [6], reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 [7] e (CE) n. 3642/93 [8] del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione [9], modificato dal regolamento (CE) n. 341/95, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994 [10], ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1432/94 [11] ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per le carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995, i prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
(5) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.
(6) GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 3.
(7) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.
(8) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.
(9) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.
(10) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
(11) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1995, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg (2)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	85,64	40,84	—
0103 92 11	72,83	34,73	—
0103 92 19	85,64	40,84 (3)	—
0203 11 10	111,36	53,11 (3) (4)	—
0203 12 11	161,47	77,00 (3) (4)	—
0203 12 19	124,72	59,48 (3) (4)	—
0203 19 11	124,72	59,48 (3) (4)	—
0203 19 13	180,40	86,03 (3) (4) (5)	—
0203 19 15	96,88	46,20 (3) (4)	—
0203 19 55	180,40	86,03 (3) (4)	—
0203 19 59	180,40	86,03 (3) (4)	—
0203 21 10	111,36	53,11 (3) (4)	—
0203 22 11	161,47	77,00 (3) (4)	—
0203 22 19	124,72	59,48 (3) (4)	—
0203 29 11	124,72	59,48 (3) (4)	—
0203 29 13	180,40	86,03 (3) (4)	—
0203 29 15	96,88	46,20 (3) (4) (5)	—
0203 29 55	180,40	86,03 (3) (4)	—
0203 29 59	180,40	86,03 (3) (4)	—
0206 30 21	134,75	64,26	7
0206 30 31	98,00	46,73	4
0206 41 91	134,75	64,26	7
0206 49 91	98,00	46,73	4
0209 00 11	44,54	21,24	—
0209 00 19	49,00	23,37	—
0209 00 30	26,73	12,75	—
0210 11 11	161,47	77,00 (3)	—
0210 11 19	124,72	59,48 (3)	—
0210 11 31	314,04	149,76 (3)	—
0210 11 39	247,22	117,90 (3)	—
0210 12 11	96,88	46,20 (3)	—
0210 12 19	161,47	77,00 (3)	—
0210 19 10	142,54	67,98 (3)	—
0210 19 20	155,90	74,35 (3)	—
0210 19 30	124,72	59,48 (3)	—
0210 19 40	180,40	86,03 (3)	—
0210 19 51	180,40	86,03 (3)	—
0210 19 59	180,40	86,03 (3)	—
0210 19 60	247,22	117,90 (3)	—
0210 19 70	310,69	148,17 (3)	—
0210 19 81	314,04	149,76 (3)	—
0210 19 89	314,04	149,76 (3)	—
0210 90 31	134,75	64,26	—
0210 90 39	98,00	46,73	—
1501 00 11	35,64	16,99	3
1501 00 19	35,64	16,99	—
1601 00 10	155,90	120,04 (1)	24

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg (2)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 91	261,70	175,89 (1) (3) (4)	—
1601 00 99	178,18	113,45 (1) (3) (4)	—
1602 10 00	124,72	64,47	26
1602 20 90	144,77	105,09	25
1602 41 10	272,83	183,43 (3) (4)	—
1602 42 10	228,29	142,51 (3) (4)	—
1602 49 11	272,83	188,18 (3) (4)	—
1602 49 13	228,29	138,57 (3) (4)	—
1602 49 15	228,29	133,71 (3) (4)	—
1602 49 19	150,34	94,93 (3) (4)	—
1602 49 30	124,72	80,60 (3) (4)	—
1602 49 50	74,61	69,25 (3) (4)	—
1602 90 10	144,77	94,72	26
1602 90 51	150,34	91,36	—
1902 20 30	74,61	59,01	—

(1) Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(3) Per i prodotti importati da Polonia, Ungheria e dalle Repubbliche ceca e slovacca, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CEE) n. 2698/93 modificato.

(4) Per i prodotti importati da Bulgaria e Romania, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 1590/94 modificato.

(5) Per questi prodotti importati, il prelievo applicabile è limitato conformemente al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.